



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale n. 19 del 05/07/2023

OGGETTO: OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI CANI PER LA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI LIQUIDE DEGLI ANIMALI.

IL SINDACO

PREMESSO che:

-il Regolamento di igiene urbana approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2019 relativo alla Conduzione di animali, raccolta e conferimenti dei rifiuti animali – prevede al comma 1 Art. 16 “Che sulle aree identificate al comma 3 dell’art. 18 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;

b) a fare uso, per l’asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito) possibilmente di materiale plastico impermeabile.

- chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 250,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all’invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100,00 a € 250,00.

- chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a €250,00.

- sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni le pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche marciapiedi, passaggi, aeree e giardini pubblici, autoveicoli;

CONSIDERATO:

- che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade, in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitario;
- che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;



- che il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche penalmente;

ATTESO:

- che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dottandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detersivi,
- che tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in nessun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;
- RITENUTO, per tanto necessario adottare un provvedimento volto ad integrare l'art 16 del Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°34 del 27/06/2019 "Regolamento Comunale sulla detenzione e sulla tutela degli animali al fine di salvaguardare l'igiene pubblica, il decoro urbano, nonché l'igiene del suolo pubblico,
- Considerato che durante il periodo estivo il problema delle esalazioni odorose delle deiezioni canine risulta ancor più rilevante
- VISTI
- l'Art 50 del TUEL approvato con D.Lgs.267/2000
- l'Art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000
- l'Art. 13 della Legge n° 833 del 23/12/1978
- l'ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2013

ORDINA

Ai fini della tutela della salute pubblica e del decoro urbano, a far data dal 01 luglio 2023, al 31/10/2023, in via sperimentale, a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione ad integrazione di quanto prescritto dall'art 16 del Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 27/06/2019:

- di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori di acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detersivi;
- di versare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e su aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
- è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoncini di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi e vetrine.

AVVERTE

- che per l'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza è stabilita una sanzione pecuniaria da 25,00 a 500 euro, fatte salve le eventuali azioni penali e risarcitorie per danni cagionati;



-che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

DISPONE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso all'Azienda per la Tutela della Salute Sardegna.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg al Tribunale Amministrativo Regionale,
- entro 120 gg, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Capoterra.

Il Sindaco

Dott. Beniamino Garau